SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale

Anno 85° - Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 5 luglio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100 Un fascicolo - Prezzi vari.	All' Estero	Abbonamento annuo . . . L. 200 Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l' Intendenza di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA - CORRIGE

« *Nel numero* 36 *della Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale, pubblicata il* 24 *giugno* 1944, *la preposizione* di *che precede la parola* « scadenza » *e che si legge nell'art.* 1 *del R. decreto-legge* 3 *giugno* 1944 *n.* 146, *sulla proroga dei contratti agrari con scadenza entro il* 31 *dicembre* 1944, *deve intendersi sostituita con la preposizione articolata*: dalla »

« *Il numero* 172, *con cui nel preambolo del R. decreto-legge* 2 *dicembre* 1943 *n.* 13/B, *pubblicato nel num.* 4/B *della Gazzetta Ufficiale serie speciale* 1943, *è citato il R. decreto-legge* 27 *dicembre* 1940, *deve essere rettificato in* 1728. *Nello stesso preambolo la frase* « sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell' Industria, il Commercio ed il Lavoro » *va sostituita con*: «sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, del Commercio e del Lavoro ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto in data 18 giugno 1944 S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno ha, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, accettato le dimisioni rassegnate:

— dal Cavaliere Pietro Badoglio, Maresciallo d'Italia, dalle cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri Primo Ministro Segretario di Stato, di Ministro

per gli Affari Esteri e di Ministro ad interim per l'Africa Italiana;

— dal Conte Carlo Sforza dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dal Senatore Benedetto Croce dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dal Nobile Avv. Giulio Rodinò di Miglione dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dal Dott. Palmiro Togliatti dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dall'Avv. Prof. Pietro Mancini dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dall'Avv. Salvatore Aldisio dalla carica di Ministro dell'Interno;

— dal Prof. Vincenzo Arangio Ruiz dalla carica di Ministro di Grazia e Giustizia;

— dall'Ing. Quinto Quintieri dalla carica di Ministro delle Finanze;

— dal Generale Taddeo Orlando dalla carica di Ministro della Guerra;

— dall'Ammiraglio Raffaele De Courten dalla carica di Ministro della Marina;

— dal Generale Renato Sandalli dalla carica di Ministro dell'Aeronautica;

— dal Prof. Adolfo Omodeo dalla carica di Ministro della Pubblica Istruzione;

— dal sig. Alberto Tarchiani dalla carica di Ministro dei Lavori Pubblici;

— dall'Avv. Fausto Gullo dalla carica di Ministro dell'Agricoltura e Foreste;

— dall'Avv. Francesco Cerabona dalla carica di Ministro delle Comunicazioni;

— dall'Avv. Attilio Di Napoli dalla carica di Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro;

—dal dott. Renato Morelli dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

— dall'Avv. Nicola Salerno dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno;

— dal Dott. Filippo Caracciolo dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno;

— dall'Avv. Nicola Lombardi dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

—dal Prof. Antonio Pesenti dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Finanze;

— dall'Avv. Mario Palermo dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Guerra;

— dall'Avv. Domenico Albergo dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Marina;

— dall'Avv. Angelo Raffaele Iervolino dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

— dall'Avv. Adolfo Cilento dalla carica di Sottosegretario di Stato per i Lavori Pubblici;

— dal Prof. Gino Bergami dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le Foreste;

— dall'Ing. Mario Fano dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Poste e i Telegrafi;

— dal Generale Giovanni Di Raimondo dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Ferrovie, la motorizzazione civile e i trasporti in concessioni;

— dal Prof. Francesco Sansonetti dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Industria, Commercio e Lavoro.

Con decreti pure in data del 18 giugno 1944 S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno ha, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nominato:

— Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno e Ministro Segretario di Stato ad interim per gli Affari Esteri: il Prof. Avv. Ivanoe Bonomi;

— Ministri senza portafoglio: il Dott. Alberto Cianca, il Senatore Benedetto Croce, il Dott. Alcide De Gasperi, l'Avv. Meucci Ruini, il Dott. Giuseppe Saragat, il Senatore Conte Carlo Sforza, il Dott. Palmiro Togliatti;

— Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia l'Avv. Umberto Tupini;

— Ministro Segretario di Stato per le Finanze il Dr. Stefano Siglienti;

— Ministro Segretario di Stato per il Tesoro l'Avv. Marcello Soleri;

— Il Ministro Segretario di Stato per la Guerra il Senatore Conte Alessandro Casati;

— Ministro Segretario di Stato per la Marina l'Ammiraglio Raffaele De Courten;

— Ministro Segretario di Stato per l'Aeronautica il Generale Pietro Piacentini;

— Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione il Prof. Guido De Ruggiero;

— Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici l'Avv. Pietro Mancini;

— Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e Foreste l'Avv. Fausto Gullo;

— Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni l'Avv. Francesco Cerabona;

— Ministro Segretario di Stato per l'Industria, Commercio e Lavoro il Prof. Giovanni Gronchi.

Con decreti di uguale data, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nominato:

— Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio l'Avv. Sergio Fenoaltea;

— Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri il Marchese Dott. Giovanni Visconti Venosta;

— Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri (Italiani all'estero) il Dr. Renato Morelli;

— Sottosegretario di Stato per la Stampa e le Informazioni l'Avv. Giuseppe Spataro;

— Sottosegretario di Stato per l'Interno il sig. Emilio Canevari;

— Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia il Marchese Avv. Carlo Bassano;

— Sottosegretario di Stato per le Finanze il Prof. Antonio Pesenti;

— Sottosegretario di Stato per il Tesoro l'Avv. Antonio Manes;

— Sottosegretario di Stato per la Guerra l'Avv. Mario Palermo;

— Sottosegretario di Stato per la Marina l'Avv Antonino Ramirez;

— Sottogretario di Stato per la Marina Mercantile il sig. Angelo Corsi;

— Sottosegretario di Stato per la Aeronautica il Sig. Carlo Scialoja;

— Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione: il Dr. Bernardo Mattarella;

— Sottosegretario di Stato per i Lavori Pubblici l'Avv. Giuseppe Bruno;

— Sottosegretario di Stato per la Agricoltura e Foreste il Prof. Gino Bergami;

— Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni l'Avv. Angelo Raffaele Iervolino;

— Sottosegretario di Stato per la Industria, Commercio e Lavoro (Industria e Commercio) il Dr. Guido Molinelli;

— Sottosegretario di Stato per l'Industria, Commercio e Lavoro (Lavoro) il Sig. Mariano Costa.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944 n. 148

Modifiche al R. D. L. 3 gennaio 1944, n. 3, concernente i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, relativo ai provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri della Grazia e Giustizia e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

Le espressioni « territori liberati » e « zone liberate » contenute negli articoli 1, 5 e 8 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3 sono sostituite dalla seguente: « territori restituiti all'amministrazione italiana ».

Art. 2

L'art. 8 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al personale che verrà a risiedere od a dimorare nei territori restituiti all'amministrazione italiana posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

« Per il personale dimorante nei territori non ancora restituiti all'amministrazione italiana, il termine di giorni quindici previsto dall'art. 1 decorrerà dalla data in cui avverrà tale restituzione ».

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ARANGIO RUIZ - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti addì 27 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1 a f. 6 - MAISANO.

R. DECRETO 9 marzo 1944 n. 149.

Istituzione in Salerno di un Istituto Superiore di Magistero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il T. U. delle leggi sull'Istruzione Superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che l'istituzione di un Istituto Superiore di Magistero pareggiato nella città di Salerno risponde alle esigenze scolastiche del Mezzogiorno d'Italia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito nella città di Salerno un Istituto Superiore di Magistero pareggiato, per il conseguimento delle Lauree e del Diploma di cui appresso:

1) laurea in materie letterarie;
2) laurea in pedagogia;
3) laurea in lingue e letterature straniere;
4) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 2

Agli studi compiuti nel predetto Istituto è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti del titolo II. Cap. I. del citato Testo Unico sulla Istruzione Superiore, a decorrere dall'anno accademico 1943-44.

Art. 3

E' approvato il relativo Statuto costituito da n. 47 articoli, che, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto, del quale forma parte sostanziale ed integrante.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella « serie speciale » della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

CUOMO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

Registrato alla Corte dei Conti addì 1° *luglio* 1944, *Reg. Pubblica Istruzione n.* 1 *a f.* 11 - IBBICELLA

Statuto di un Istituto Superiore di Magistero pareggiato in Salerno (approvato con R. decreto del 9-3-1944).

Titolo 1.

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 1

E' istituito in Salerno un Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, il quale ha lo scopo di conferire ai licenziati degli Istituti Magistrali le lauree e il diploma di cui ai numeri 11, 12, 13 e 14 della tabella 1 delle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario (R. D. 30 settembre 1938 n. 1652) e precisamente:

1) Laurea in Materie Letterarie;
2) Laurea in Pedagogia;
3) Laurea in Lingue e Letterature straniere;
4) Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

Art. 2

L'Istituto Superiore di Magistero Pareggiato è fondato dalle Amministrazioni Provinciale e Comunale di Salerno, le quali provvedono al governo di esso mediante un Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Al mantenimento dell'Istituto provvedono gli Enti promotori, nei limiti, per la Provincia, del proprio deliberato impegnativo 24 febbraio 1944, n. 121.

Art. 4

L'Istituto è retto dalle disposizioni legislative e regolamenti concernenti gli Istituti di Magistero Pareggiati e dalle norme del presente Statuto.

Titolo II

GOVERNO DELL'ISTITUTO

Art. 5

Il Governo dell'Istituto Superiore di Magistero Pareggiato spetta alle seguenti Autorità:

1. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. - Il Consiglio di Amministrazione;
3. - Il Direttore dell'Istituto;
4. - Il Consiglio Direttivo;
5. - Il Consiglio dei Professori;

Art. 6

Il Presidente del Consigilo di Amministrazione è nominato dal Ministero per l'Educazione Nazionale.

Art. 7

Compongono il Consiglio di Amministrazione:

1 - Il Presidente del Consiglio di Amimnistrazione;
2 - Il Direttore dell'Istituto;
3 - Un Rappresentante del Governo scelto dal Ministro per l'Educazione Nazionale;
4 - Quattro Consiglieri, nom nati, due dall'Amministrazione Provinciale e due dall'Amministrazione Comunale di Salerno.

Fanno parte di diritto del Consiglio il Presidente dell'Amministrazione Provinciale e il Sindaco di Salerno.

I componenti elettivi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 8

Il presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) Ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni di esso;
c) Esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Istituto;
d) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione:

a) Ha il governo morale e la gestione economica dell'Istituto;
b) Provvede alla compilazione del bilancio di pre-

visione e del rendiconto consuntivo, alla ripartizione delle somme asesgnate all'Istituto per il funzionamento dei servizi, con facoltà di deliberare storni da categoria a categoria del bilancio;

c) Delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarichi;

d) Delibera sulla esenzione totale o parziale delle tasse e sovratasse scolastiche a favore degli alunni ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno quattro Consiglieri, oltre il Presidente.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario dell'Istituto che interviene alle adunanze con voto consultivo.

Art. 10

Il governo didattico dell'Istituto spetta al Direttore, al Consiglio Direttivo e al Consiglio dei Professori, i quali esercitano, rispettivamente, le attribuzioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 11

Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica due anni e può essere confermato. E' scelto tra i professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 12

Il Direttore:

a) Cura il regolare andamento degli studi e la osservanza di tutte le norme relative;

b) Esercita l'autorità disciplinare sugli studenti;

c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni;

d) Riferisce con relazione annuale sullo andamento generale, didattico e morale dell'Istituto;

e) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente Statuto;

Il Direttore può nominare un Vice-Direttore che lo coadiuvi e lo supplisca per tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si compone di tutti i Professori di ruolo.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo:

a) Delibera sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarichi;

b) Fa proposte e dà pareri su provvedimenti relativi allo stato giuridico dei professori di ruolo o alla nomina e conferma dei professori incaricati;

c) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente Statuto.

Art. 15

Il Consiglio dei Professori si compone di tutti i professori dell'Istituto.

Art. 16

Il Consiglio dei Professori:

a) Coordina e rivede i programmi di insegnamento;

b) Delibera sugli orari delle lezioni ed esercitazioni dei singoli corsi e determina l'orario generale dell'Istituto;

c) Dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale, concernente l'ordinamento didattico dell'Istituto;

d) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente Statuto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio dei Professori è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei membri. Il più giovane esercita le funzioni di segretario.

Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 17

La durata del Corso degli Studi per la laurea in Materie Letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e Letteratura Italiana (triennale);
2) Lingua e Letteratura Latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della Filosofia;
7) Lingua e Letteratura moderna Straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Grammatica latina;
2) Filologia romanza;
3) Archeologia;
4) Istituzioni di Diritto pubblico e legislazione scolastica;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Storia del Risorgimento.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno di corso di Geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di Storia (triennale) un anno deve essere dedicato alla Storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

Art. 18

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di anni quattro.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e Letteratura Italiana (biennale);
2) Lingua e Letteratura latina (biennale);
3) Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (triennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Filologia romanza;
2) Archeologia;
3) Istituzioni di diritto pubblico di legislazione scolastica;
4) Psicologia;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Storia del Risorgimento;

Il concorso di ammissione consiste:

a) Nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella Filosofia e nella Pedagogia;

b) In una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di storia (biennale), un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla Storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta d'Italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

Art. 19

La durata del corso degli studii per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell'art. 15 del R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1071, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o dalla scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Lingua e letteratura francese;
4) Lingua e letteratura tedesca;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura spagnuola;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Storia (biennale);
10) Geografia.

Sono insegnamenti complementari:

1) Storia della filosofia;
2) Filosofia;
3) Pedagogia;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) Nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione;

b) In una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire. pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di una gli insegnamenti complementari.

Nel corso di Storia ((biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso allo esame di laurea lo studente deve aver seguiti i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 20

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Pedagogia (triennale);
2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
3) Lingua e letteratura latina (biennale).
4) Storia (biennale);
5) Geografia (biennale);
6) Storia della filosofia (biennale).

7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

8) Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il Concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e della filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera a scelta.

Per conseguire il diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quello complementare.

Art. 21

Alle materie di cui agli articoli precedenti, è aggiunta quale materia complementare la Religione che potrà essere svolta in corso quadriennale per le lauree e triennale per il diploma.

Art. 22

Con il manifesto degli studi il Consiglio dei Professori comunica annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma, prescrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dalla Facoltà.

Art. 23

Tutti i corsi comprendono almeno tre ore settimanali di insegnamento. Il Consiglio dei Professori stabilisce per quali materie l'insegnamento cattedratico debba essere accompagnato da esercitazioni orali o scritte.

L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle tre lauree e del diploma può essere impartito a classi riunite.

Titolo IV

PROFESSORI E LETTORI

Art. 24

L'insegnamento è impartito da professori di ruolo e da incaricati.

Art. 25

Il numero dei posti di professori di ruolo è di quattro Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo saranno osservate in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo della R. Università.

La nomina viene fatta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26

Il conferimento degli incarichi di insegnamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Direttivo; il conferimento delle supplenze è fatto dal direttore dell'Istituto.

In ogni caso dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del R. D. Legge 20 giugno 1935 n. 1071.

Art. 27

Ai professori dell'Istituto sarà fatto un trattamento di quiescenza in rapporto allo stipendio goduto sulle stesse basi adottate per i professori di ruolo delle RR. Università.

Art. 28

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito circa il trattamento economico di quiescenza dei professori di ruolo delle RR. Università si intende estesa anche ai professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 29

A professori incaricati è devoluto un emolumento che viene fissato anno per anno e per ciascun professore dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30

Alle cattedre di lingua e letteratura possono essere assegnati i lettori i quali hanno per compito di curare sotto la direzione del professore della materia le esercitazioni relative.

Art. 31

I posti di lettori sono determinati a seconda del bisogno dal Consiglio di Amministrazione ed in ogni caso in misura non superiore a sei.

Art. 32

I lettori sono nominati con l'osservanza delle disposizioni previste nel T. U. delle Leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

Art. 33

Ai lettori ordinari spetta il trattamento economico previsto dall'art. 14, comma 3, del R. D. Legge 20 giugno 1935, n. 1071.

Titolo V

STUDENTI, ESAMI E TASSE

Art. 34

L'iscrizione al primo anno dell'Istituto si fa in seguito ad esame di concorso. L'esame di concorso si svolge con la osservanza delle norme e delle modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del regolamento, approvato con R. D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 35

Per quanto riguarda la giurisdizione disciplinare saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 16 del R. D. 20 giugno 1935 n. 1071.

Art. 36

Gli esami sono:

a) di concorso per l'iscrizione al primo anno;
b) di profitto annuali;
c) di laurea.

Gli esami sono regolati dalle norme contenute nel R. D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 37

Gli esami di profitto sono dati per singole materie ed annualmente anche per le materie a corso pluriennale.

Art. 38

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta su argomento consigliato dal professore della materia prescelta dallo studente;
b) nella discussione della dissertazione scritta.

La dissertazione scritta deve essere presentata alla segreteria dell'Istituto un mese prima della data fissata per l'esame.

Art. 39

Gli iscritti devono pagare tutte le tasse e sovratasse scolastiche nella stessa misura stabilita dalla tabella A) del R. decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, e dal R decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114. In aggiunta alle predette tasse e sopratasse essi sono inoltre tenuti a pagare una sopratassa annua di frequenza di lire 150,00.

Per la devoluzione e la ripartizione del provento delle tasse e sopratasse scolastiche si applicano le norme vigenti per le Università e per gli Istituti superiori liberi.

Per tutto quanto concerne il pagamento dei diritti di segreteria si osservano le norme vigenti per le Università e gli istituti Superiori Regi.

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito alle tasse e sopratasse scolastiche relative ai corsi di laurea e di diploma propri delle facoltà di Magistero delle RR. Università, s'intende estesa all'Istituto.

Art. 40

Chi interrompe per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto al rimborso delle tasse e sopratasse pagate.

Titolo VI

PERSONALE DI SEGRETERIA E SUBALTERNO

Art. 41

Il servizio di Segreteria e di Cassa è affidato ad un Segretario delegato dal Comune fra gli impiegati dell'Amministrazione Comunale.

Art. 42

L'Ufficio di Segreteria è costituito da un Segretario e da un Vice Segretario entrambi muniti di un titolo di studio conseguito in una scuola media, e sono a carico del Comune.

Il Segretario ha anche la funzione di economo e cassiere.

Il numero delle persone addette ai servizi di custodia, pulizia e simili viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, ma non sarà mai inferiore a due.

Art. 43

Le retribuzioni del personale di Segreteria e subalterno sono fissate dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore a quella prevista per le corrispondenti categorie di personale statale.

Titolo VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 44

L'Amministrazione dell'Istituto è affidata, come dall'art. 9 al Consiglio di Amministrazione.

Art. 45

Quando l'Istituto Superiore di Magistero Pareggiato avesse per qualsiasi motivo a cessare oppure ad essere privato della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto agli Enti promotori.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 46

Nell'Istituto può essere fondato un Gabinetto di Didattica con annesse classi modello la cui direzione spetta al Prof. di Pedagogia.

Art. 47

L'Istituto ha una propria biblioteca.

Il funzionamento di essa sarà disciplinato dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento interno.

Presidente dell'Amministrazione Prov.
Carlo Liberti

Il Sindaco della Città di Salerno
Silvio Baratta

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

VISTO per l'approvazione

Salerno, 9 marzo 1944.

IL MINISTRO
CUOMO

R. DECRETO 2 giugno 1944 n. 150.

Soppressione del Ministero per gli Scambi e le Valute e ripartizione delle attribuzioni e servizi relativi fra i Ministeri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 dicembre 1935, n. 2186, che istituiva il Sottosegretariato di Stato per gli Scambi e per le Valute;

Visto il R. decreto 20 novembre 1937, n. 1928, che elevava il Sottosegretariato predetto a Ministero per gli Scambi e per le Valute;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, contenente disposizioni circa la competenza del Ministero stesso;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la opportunità di sopprimere il Ministero per gli Scambi e per le Valute e di ripartire le attribuzioni e servizi relativi tra i Ministeri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa coi Ministri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministero per gli Scambi e le Valute è soppresso.

Art. 2

Sono devolute al Ministero delle Finanze, salva rimanendo la competenza del Ministero degli Affari Esteri per i rapporti con l'estero ,le attribuzioni del Ministero per gli Scambi e per le Valute in materia di disciplina dei cambi, dei pagamenti, di distribuzione delle valute e di ogni movimento in genere di valuta o di capitale da e per l'estero.

Sono pertanto conferite al Ministro delle Finanze tutte le attribuzioni e potestà relative alle materie di cui al comma che precede, comprese quelle relative alla irrogazione di sanzioni di polizia valutaria e per infrazioni alle norme sul commercio dell'oro già ad esso devolute dai RR. decreti-legge 29 settembre 1931, n 1207, 21 dicembre 1931, n. 1680 ed 8 dicembre 1934, n. 1943, dal R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, dal R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, dalla legge 9 gennaio 1936, n. 103, nella quale furono convertiti i RR. DD. LL. 8 dicembre 1934, n. 1942 e 17 gennaio 1935, n. 1, e dal R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1631, e successive modificazioni, nonchè da tutti i decreti ministeriali emanati per l'applicazione degli indicati provvedimenti legislativi ed ogni altra attribuzione o potestà in materia, demandate al Ministro per gli Scambi e per le Valute, ai sensi del R. decreto 14 marzo 1938, n. 643 e del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928.

Passano pure alla competenza del Ministero delle Finanze:

a) le autorizzazioni per le assunzioni e per le alienazioni di partecipazioni italiane all'estero di cui al R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674 ed al R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1835, e per le contrattazioni di prestito all'estero di cui al R. decreto 5 gennaio 1928, n. 1 ed all'art. 6 del R. decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2375;

b) le attribuzioni del Ministero per gli Scambi e le Valute in materia di provvedimenti doganali, restando inteso che tali provvedimenti saranno adottati di concerto col Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 3

Sono devolute al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, salva rimanendo la competenza del Ministero degli Affari Esteri per i rapporti con l'Estero, le attribuzioni del Ministero per gli Scambi e per le Valute in materia di rapporti economici con l'estero, di disciplina delle importazioni e delle esportazioni, di regolamentazione degli approvvigionamenti dall'Estero da farsi nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, ed in genere in materia di rapporti commerciali ed economici con l'Estero.

Art. 4

Gli organi, gli Uffici ed il personale del Ministero per gli Scambi e le Valute attualmente preposti ai servizi di cui agli articoli che precedono, passano alle dipendenze del Ministero delle Finanze o del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro secondo la rispettiva competenza.

Con successivi RR. decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa coi Ministri interessati, verrà provveduto per la ripartizione dei posti di organico del soppresso Ministero, e per la sistemazione del relativo personale in ruoli speciali, da istituirsi presso i predetti Dicasteri.

Sarà altresì provveduto nei modi di legge, e di intesa col Ministro delle Finanze, per il passaggio dei fondi relativi ai servizi di cui agli articoli 2 e 3 dal bilancio del Ministero per gli Scambi e le Valute a quelli delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 5

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero passa alle dipendenze del Ministero delle Finanze e l'Istituto Nazionale per il commercio estero passa alle dipenden-

ze del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 6

Con successivi RR. decreti, su proposta dei Ministri delle Finanze, e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, saranno adottati tutti i provvedimenti occorrenti per l'organizzazione, per il funzionamento e per la coordinazione dei compiti e dei servizi già spettanti al Ministero per gli Scambi e per le Valute, assegnati ai Ministeri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e per quanto altro possa occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7

Fino a quando non sarà provveduto a quanto disposto nel secondo e terzo comma dell'art. 4 il personale del soppresso Ministero per gli Scambi e le Valute, continuerà ad essere amministrato dal Ministero delle Finanze.

Art. 8

Le disposizioni degli art. 1, 2, 3 e 5 hanno effetto dal 20 aprile 1944.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque, spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI - DI NAPOLI

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti addì 30 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1 a f. 8 - MAISANO.

R. DECRETO 4 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 29 maggio 1944 n. 137 per la istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il sig. Tito Zaniboni è nominato Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 4 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Registrato alla Corte dei Conti addì 1 luglio 1944, Reg Finanze n. 1 a f. 36 - DETULLIO.

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1944.

Indennità ai componenti delle Commissioni degli Archivi segreti del Lotto ed al personale addetto alle estrazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 35 del R. D. 25 luglio 1940 n. 1077 del regolamento sui servizi del Lotto e del personale delle Ricevitorie;

Ritenuta l'opportunità di modificare ed uniformare la misura delle indennità ai componenti le Commissioni di Archivio del Lotto, nonchè dei compensi per il personale addetto ai servizi inerenti alla materiale esecuzione delle estrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Ai rappresentanti dei Prefetti, dei Sindaci e degli Intendenti di Finanza, che fanno parte delle Commissioni degli Archivi Segreti del Lotto è dovuta una indennità di L. 30 (trenta) a seduta.

Al Segretario della Commissione è dovuta una indennità di L. 15 (quindici), ed al personale addetto ai servizi inerenti alla materiale esecuzione delle estrazioni (giraruota, banditore ed assistente) è dovuto un compenso di L. 10 (dieci) per ognuno, ad estrazione.

Il presente decreto ha vigore dal 1 gennaio 1944.

Salerno 28 marzo 1944.

IL MINISTRO
JUNG

Registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 1944.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.

Aggiunzione di un nuovo tipo di sigaretta alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. D. L. 16 marzo 1942, n. 201, conver-

tito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le Finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Articolo unico

Alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali è aggiunto il seguente nuovo tipo di prodotto:

Sigaretta « Italia » da vendersi al pubblico a Lire 1000 il chilogramma e, cioè, a L. 1 ogni sigaretta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Salerno, 31 maggio 1944.

IL MINISTRO
QUINTIERI

Registrato alla Corte dei Conti il 17 giugno 1944, Reg. Finanze n. 1 a f. 5 - DETULLIO

D. MINISTERIALE 21 giugno 1944.

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli, indetto il 17-12-43 per coprire i posti di Segretario di alcuni Comuni di grado VII.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, indetto il 17 dicembre 1943, per coprire i posti di Segretario, privi di titolari, dei seguenti Comuni di grado VII: Prov. di Palermo: Aliminusa, Baucina, Bompietro, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Gratteri, Isnello, S. Cristina Gela, Sciara. — Prov. di Caltanissetta: Acquaviva, Montedoro. — Prov. di Agrigento: Montevago. — Prov. di Siracusa: Buscemi. — Prov. di Messina: S. Domenica Vittoria, S. Teodoro, Motta d'Affermo, Basicò, Limina, Condrò, Roccella Valdemone;

Vista la graduatoria di merito elaborata dall'apposita Commissione giudicatrice istituita in conformità del disposto dell'art. 181 della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il R. D. L. 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei per i posti vacanti di Segretario dei Comuni suindicati, nell'ordine appresso segnato:

1) Mistretta Gaetano	punti	32.87
2) Di Clemente Antonio	»	32.30
3) Leto Giuseppe	»	31.30
4) Buzzone Giuseppe	»	29.03
5) Cicio Salvatore	»	28.76
6) Geraci Vincenzo	»	27.92
7) Scibilia Salvatore	punti	26.85
8) Leone Giuseppe	»	26.82
9) Giunta Domenico	»	24.46
10) Asaro Filippo	»	23.91
11) Barone Giuseppe	»	23.48
12) Lombardo Carmelo	»	22.99
13) Sideli Liborio	»	22.85
14) Arona Paolo	»	22.66
15) Casabona Giuseppe	»	22.60
16) Castellano Liborio	»	21.98
17) Savoca Melchiorre	»	21.03
18) Novo Faro	»	20.50
19) Lo Presti Giuseppe	»	20.08
20) Ferrara Giuseppe	»	19.98
21) Montano Ferdinando	»	18.62
22) Vacirca Salvatore	»	18.03
23) Nocito Giovanni	»	17.30
24) Patti Angelo	»	16.87
25) Costanza Alfonso	»	16.35
26) Campisi Liborio	»	16.16
27) Messina Vittorio	»	15.98
28) Calcaterra Salvatore	»	15.71
29) Bullaro Salvatore	»	15.66
30) Barone Francesco	»	15.66
31) Gatto Giovanni	»	14.66
32) Panzica Antonio	»	14.55
33) Zarbà Giuseppe	»	14.50
34) Sarrica Vincenzo	»	13.66
35) Cirone Giuseppe	»	13.60
36) Riggio Salvatore	»	13.14
37) Lo Mauro Alfredo	»	13.10
38) Vaccarella Giuseppe	»	12.76
39) Saladino Giovanni	»	12.71
40) Pizzo Salvatore	»	12.42
41) Pepe Mario	»	12.40
42) Patanè Vincenzo	»	11.10
43 Torre Pietro	»	11.00
44) Pantano Michele	»	10.50

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - per gli ulteriori effetti di legge.

Salerno, 21 giugno 1944.

IL MINISTRO
Aldisio

D. MINISTERIALE 28 giugno 1944.

Determinazione dei prezzi del grano e dell'orzo destinati ai granai del popolo, nonchè degli altri cereali minori e dei semi secchi di leguminose, sottoposti a vincolo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943 n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il D. Ministeriale 2 maggio 1944, recante nor-

me sulla disciplina del raccolto 1944 del grano e dell'orzo;

Ritenuta la necessità di stabilire nuovi prezzi dei cereali e delle leguminose sottoposte a disciplina, in relazione agli attuali costi di produzione;

Decreta:

Art. 1

I prezzi base dei cereali e delle leguminose — sottoposte a disciplina — da valere in tutto il territorio italiano liberato, sono fissati, per il raccolto 1944, come segue:

Grano tenero — base 75 Kg. per ettolitro; tolleranze: 1% di impurità reale . al q.le L. 900

Grano duro — base 78 Kg. per ettolitro; tolleranze: 1% di impurità reale e 25% (ragguagliato) di bianconati . . . . . . al q.le L. 1000

Orzo comune vestito — base 56 Kg. per ettolitro; tolleranze: 2% corpi estranei . . al q.le L. 700

Orzo mondo — base 70 Kg. per ettolitro; tolleranze: 1% corpi estranei . . . al q.le L. 950

Avena — base 42 Kg. per ettolitro al q.le L. 650

Segale — base 68 Kg. per ettolitro. al q.le L. 900

Granoturco — base umidità 16% . al q.le L. 650

Fave — base mezza fava (comune o di massa) . . . . al q.le L. 675

Fagioli — prezzo base per qualità comune . . . . al q.le L. 1250

Ceci — (prezzo base) . . . . al q.le L. 1000

Piselli (compresi quelli da campo) (prezzo base) . . . . . al q.le L. 1050

Lenticchie — (prezzo base) . . al q.le L. 1300

Detti prezzi sono riferiti a prodotti sano, secco, leale, mercantile, posto franco a piede magazzino del più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione e gestione dei « Granai del Popolo ».

Art. 2

I prezzi di cui all'articolo precedente devono essere corrisposti ai consegnanti all'atto stesso della consegna del prodotto, applicando ai prezzi base di cui sopra le maggiorazioni o minorazioni previste da apposita tabella, che saranno emanate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Salerno, 28 giugno 1944.

GULLO

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data, 30 giugno 1944.

S. M. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 3-6-1944.
Determinazione dei salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1944, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

R. DECRETO 29 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 35 del 10-6-1944.
Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione.

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 10-6-1944.
Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

R. DECRETO 1 giugno 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 10-6-1944.
Nomina del Presidente della Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

R. DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 146
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 24 giugno 1944.
Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944.

R. DECRETO-LEGGE 10 marzo 1944, N. 83
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 15 del 25-3-1944.
Denunzia obbligatoria di tutti gli autoveicili immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930.

R. DECRETO-LEGGE 5 aprile 1944, N. 105
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 20 del 19-4-1944.
Censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

TESTA DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora - Salerno